



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: | TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

Registro n° 25 del 30/04/2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:33**, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Vice Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Seconda convocazione.

Presiede l'adunanza: *Nazzareno Putrino* in qualità di Presidente del Consiglio.

N. Ordine	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	Putrino Nazzareno Valentino Domenico	Presidente	Presente
2	Scrugli Lorenza Stefania	Consigliere	Assente
3	Fusino Zelia	Consigliere	Presente
4	Naso Agostino	Consigliere	Assente
5	Cuzzucoli Giuseppe	Consigliere	Presente
6	Colloca Giuseppina	Consigliere	Assente
7	Ierfone Angela	Consigliere	Presente
8	Cataudella Paola	Consigliere	Assente
9	Termini Gerlando	Consigliere	Presente
10	Ursida Stefania	Consigliere	Assente
11	Tucci Danilo	Consigliere	Presente
12	Cutrullà Giuseppe	Consigliere	Presente
13	Roschetti Antonino	Consigliere	Presente
14	Console Domenico	Consigliere	Presente
15	Fatelli Elisa	Consigliere	Assente
16	Calabria Giuseppe	Consigliere	Presente
17	Lombardo Lorenzo	Consigliere	Presente
18	Lo Bianco Anthony	Consigliere	Assente
19	Lo Schiavo Serena	Consigliere	Presente
20	Schiavello Antonio	Consigliere	Presente
21	Curello Leoluca Antonio	Consigliere	Assente
22	Santoro Domenico	Consigliere	Assente
23	Pisani Silvio	Consigliere	Presente
24	Pilegi Loredana Patrizia Caterina	Consigliere	Assente
25	Luciano Stefano	Consigliere	Assente
26	Pugliese Laura	Consigliere	Assente

27	Policaro Giuseppe	Consigliere	Presente
28	Russo Giuseppe	Consigliere	Assente
29	Arena Azzurra	Consigliere	Assente
30	Miceli Marco	Consigliere	Presente
31	Soriano Stefano	Consigliere	Presente
32	Comito Pietro	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti n. **18** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.

È presente il Sindaco.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **Dott. Scuglia Domenico Libero**.

Sono presenti i seguenti assessori: Scalamogna Pasquale, Corrado Maria Carmosina, Bruni Vincenzo, Fanelli Giusi.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale”, a cui si rinvia quale parte integrante del presente atto.

Il Presidente pone in discussione il **Punto 2 all’odg**: “Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19/2024, avente ad oggetto: *TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE.*”.

Il Presidente concede la parola al Sindaco per relazionare sulla seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più*

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato ed integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17/2021, n. 66/2022 e n. 13/2023, il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- § “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);
- § “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- § “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 02/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema Regolatorio “I” così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vibo Valentia, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale attraverso l'organo collegiale dei revisori dei conti;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 17/04/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il verbale di validazione del piano finanziario sottoscritto dai revisori dei conti del Comune di Vibo Valentia che hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per il periodo 2024 -2025 ammonta ad € 6.910.621,00;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

- 1) € 58.370,00 (contributo MIUR)

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso*

procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2024, complessivamente pari ad € 6.910.621,00 , sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.196.914,00

COSTI VARIABILI € 4.713.708,00

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
52,68% a carico delle utenze domestiche;
47,32% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2024**, di cui all’**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e all’**Allegato C)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR–2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Terminata la relazione del Sindaco, il Presidente registra gli interventi dei consiglieri Lombardo, Console, Pisani, Bruni, Policaro, Miceli e infine del Sindaco.

Constatata l'assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Presidente indice la votazione sulla proposta del consiglio comunale, con la modalità dell'appello nominale, richiesta dai consiglieri Miceli, Policaro e Soriano, conseguendo il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 20 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli: n° 20 (Limardo Maria, Fusino Zelia, Cuzzucoli Giuseppe, Putrino Nazzareno Valentino, Ierfone Angela, Cataudella Paola, Termini Gerlando, Tucci Danilo, Cutrullà Giuseppe, Roschetti Antonino, Console Domenico, Calabria Giuseppe, Lombardo Lorenzo, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Pisani Silvio, Policaro Giuseppe, Miceli Marco, Soriano Stefano e Comito Pietro).

Contrari: n° 0

Astenuti: n° 0

Assenti n° 13 (Scrugli Lorenza Stefania, Naso Agostino, Colloca Giuseppina, Ursida Stefania, Fatelli Elisa, Lo Bianco Anthony, Curello Leoluca Antonio, Santoro Domenico, Pilegi Loredana Patrizia, Luciano Stefano, Pugliese Laura, Russo Giuseppe e Arena Azzurra).

Il Presidente indice la votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata ad unanimità dei presenti e votanti.

Il Presidente proclamato l'esito delle votazioni, dà atto dell'approvazione della "Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19/2024, avente ad oggetto: *TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE*" e della sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi della seduta;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000

- lo Statuto Comunale

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, e visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in narrativa:

- di validare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di quantificare in € 6.910.621,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 al lordo del contributo MIUR in narrativa citato;

2) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato B)** e **Allegato C)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

5) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono quelle previste dall'articolo 29, comma 3, del regolamento comunale TARI approvato ed integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17/2021, n. 66/2022 e n. 13/2023;

6) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma

767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

con separata votazione di cui in narrativa, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Parere Tecnico Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 23/04/2024 da Le Piane Claudio, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Parere Contabile Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 23/04/2024 da Santoro Claudia, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Nazzareno Putrino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Generale

Dott. Scuglia Domenico Libero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Segretario Generale

Dott. Scuglia Domenico Libero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Vibo Valentia

(Provincia di Vibo Valentia)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 115/2024

In data 27 aprile 2024 alle ore 15,15 si è riunito, in modalità **“call”**, il *Collegio dei Revisori dei conti*, del Comune di Vibo Valentia, nelle persone di

Dott. ANTONINO DAFFINA'	Presidente	Presente
Dott.ssa ELISABETTA MICHENZI	Componente effettivo	Presente
Dott. GIUSEPPE GULLI'	Componente effettivo	Presente

Nominato per il triennio 2022/2025 con Delibera Consiglio Comunale n. 90 del 18/10/2022 nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come previsto dall'art.239, Comma 1 Lettera b) n.7 del TUEL 267/2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno: **“ Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe ”**

IL COLLEGIO

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Premesso:

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 11/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

da atto di aver ricevuto, in data 23.04.2024 a mezzo mail:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 23/04/2024 avente ad oggetto: **“Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe ”** con allegati i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Allegat A contenente : Piano Economico Finanziario (PEF) e Relazione finale di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024 - 2025;
- Allegato B "Tariffe Tari 2024 Utenze domestiche";
- Allegato C " Tariffe Tari 2024 Utenze non domestiche"

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra e gli allegati su indicati;

Premesso che:

- L'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n.160/2019 ha abrogato dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- L' articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*
- Che la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif , a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto alcune componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI nello specifico:
 - a) U1,U, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) U2,U, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- L'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025. Il nuovo metodo prevede in particolare:
 - a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - b) la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - c) l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
 - d) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- Con la deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 sono state definite le regole per

l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici;

- L'Autorità richiede un ulteriore adempimento che è rappresentato dall'obbligo della validazione del documento che consiste nella verifica da parte dell'ente territorialmente competente (Etc) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla direttiva Arera per la determinazione dei costi riconosciuti da inserire nel Pef Tari 2022-2025 e successivi aggiornamenti, prima della sua definitiva approvazione, chiarendo che la validazione deve avvenire a cura di un soggetto dotato di terzietà rispetto al gestore che ha redatto il Pef. Nelle zone territoriali in cui è attiva l'autorità di ambito in qualità di Etc, nei quali i Comuni sono semplici gestori del servizio di riscossione della Tari, è assicurata la terzietà dell'Ente, ne consegue che l'Ente coincide col soggetto validatore (fungono anche da Etc). Nel caso contrario, l'Autorità ha raccomandato il rispetto della terzietà di chi deve validare rispetto a chi ha prodotto il documento elaborato. In questo caso, l'Autorità ha voluto che laddove l'organismo competente alla verifica risulti identificabile con il gestore, la validazione possa essere svolta da un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- Che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune di Vibo Valentia non risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art.3 bis del decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- che è stato adeguato il regolamento TARI alle disposizioni della delibera ARERA n. 15/2022 e successive con deliberazione di Consiglio Comunale n.17/2021, n.66/2022 e n.13/2023;

Rilevato

- Che per la predisposizione delle tariffe TARI 2024 si fa riferimento ai costi indicati per l'anno 2024 attraverso l'aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 del Piano Finanziario 2022-2025 ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n.363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n.389 . Lo stesso è corredato dalle informazioni nonché dagli atti necessari alla validazione al fine dell'attestazione della veridicità dei dati

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori contabili;

- Che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente ammontano a Euro 6.910.621 di cui costi fissi Euro 2.196.914,00 e costi variabili Euro 4.713.708,00 diminuiti rispetto al 2023 ammontanti ad Euro 7.595.356,00;
- Che l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2024 viene proposta per le utenze domestiche e non domestiche come meglio specificato negli allegati B e C.

Precisato:

- **che** l'attività di validazione non rientra tra i compiti attribuiti dall'ordinamento all'organo di revisione, atteso che il PEF non è riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni, ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione;
- **che** sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile relativamente agli atti oggetto di deliberazione.

A conclusione dei lavori, il Collegio dei Revisori **esprime, all'unanimità,**

parere favorevole

per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 23/04/2024 avente ad oggetto: **"Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe"**.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina, previa stesura del presente verbale, che sarà sottoscritto digitalmente e trasmesso agli Uffici Competenti per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. ANTONINO DAFFINA' (Presidente)

Dott.ssa ELISABETTA MICHIEZI (Componente)

Dott. GIUSEPPE GULLI' (Componente)

DAFFINA'
ANTONINO
29.04.2024
09:52:35
UTC



Firmato digitalmente da:
Gulli' Giuseppe

Firmato il 29/04/2024 09:49

Seriale Certificato: 2746591

Valido dal 19/09/2023 al 19/09/2026

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n.115/2024

Allegato A)

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Relazione finale di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025;

	2024			2025		
	COMUNE VIBO VALENTIA			COMUNE VIBO VALENTIA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	619.039	-	619.039	762.077	-	762.077
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CIS	-	1.415.761	1.415.761	-	1.354.795	1.354.795
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	196.503	-	196.503	376.082	-	376.082
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.267.805	-	2.267.805	2.556.058	-	2.556.058
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{FP}_{14/LW}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{FP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{FP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	141.482	-	141.482	140.470	-	140.470
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	n.d.	0,00	n.d.
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	56.593	-	56.593	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{UC}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)	0,48	0,48	0,48	n.d.	-	n.d.
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{UC}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	271.192	271.192	-	339.542	339.542
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RII	3.026.754	1.484.953	4.713.708	3.494.217	1.694.337	5.388.555
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	812.171	-	812.171	328.167	-	328.167
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.372	229.657	246.029	-	75.202	75.202
Costi generali di gestione CGG	75.006	29.960	104.966	-	28.670	28.670
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	302.429	-	302.429	-	-	-
Costi comuni CC	393.808	259.617	653.425	-	103.871	103.871
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	567.906	567.906	-	1.154.833	1.154.833
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	567.906	567.906	-	1.154.833	1.154.833
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	43.417	-	43.417	45.132	-	45.132
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	43.417	567.906	611.323	45.132	1.154.833	1.199.964
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{FP}_{14/IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{FP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{FP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{IF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	119.996	119.996	-	42.785	42.785
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RII	1.249.376	947.518	2.196.914	373.299	1.301.489	1.674.788
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta'$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RII	4.276.150	2.434.472	6.910.621	4.067.516	2.995.827	7.063.343
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta'$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RII	4.276.150	2.434.472	6.910.621	4.067.516	2.995.827	7.063.343
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%
q ₂₄ t/ort			17.610,30			17.610,00
costo unitario effettivo - Cuffe €/cent/kg			42,45			42,20
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,85			40,85
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,20			-0,20
Totale y			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
pl ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CI₀			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,50%			9,50%
(1+p)			1,0950			1,0950
ΣT_0			6.910.621			7.063.343
$\Sigma T_{(1)}$			3.375.919			4.713.708
$\Sigma T_{(2)}$			4.055.787			2.194.914
$\Sigma T_{(3)}$			7.431.706			6.910.621
$\Sigma T_{(4)}$			0,9299			1,0221
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			6.910.621			7.063.343
delta $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$			-			-
Iva dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	3.026.754	1.484.953	4.713.708	3.494.217	1.694.337	5.388.555
Ira dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	1.249.376	947.518	2.196.914	373.299	1.301.489	1.674.788
Ta=Iva+Ira dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	4.276.150	2.434.472	6.910.621	4.067.516	2.995.827	7.063.343
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			50.000			50.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.370			8.370
ΣTV_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.663.708			5.338.555
ΣTF_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.188.544			1.666.418
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.852.251			7.004.973
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,23			0,23
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} c. 4			-			-
CRD ^{max} c. 4			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024	COMUNE VIBO VALENTIA		
Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif	Costi dei gestori	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	619.039	-	619.039
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	1.415.761	1.415.761
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	196.503	-	196.503
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.267.805	-	2.267.805
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	141.482	-	141.482
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	56.593	-	56.593
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48	0,48
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		271.192	271.192
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.026.754	1.686.953	4.713.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	812.171	-	812.171

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.372	229.657	246.029
Costi generali di gestione CGG	75.006	29.960	104.966
Altri costi CO_{AL}	302.429	-	302.429
Costi comuni CC	393.808	259.617	653.425
Accantonamenti Acc	-	567.906	567.906
- di cui per crediti	-	567.906	567.906
Remunerazione del capitale investito netto R	43.417	-	43.417
Costi d'uso del capitale CK	43.417	567.906	611.323
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		119.996	119.996
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.249.396	947.518	2.196.914
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.276.150	2.634.472	6.910.621
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.276.150	2.634.472	6.910.621
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			70%
q _{a-2} ton			17.610,30
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			42,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,85

Coefficiente di gradualità		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1		-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2		-0,20
Totale γ		-0,30
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$		0,70
Verifica del limite di crescita		
rpi_α		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α		0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}		0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_α		7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		9,50%
$(1 + \rho)$		1,0950
$\sum T_\alpha$		6.910.621
$\sum TV_{\alpha-1}$		3.375.919
$\sum TF_{\alpha-1}$		4.055.787
$\sum T_{\alpha-1}$		7.431.706
$\sum T_\alpha / \sum T_{\alpha-1}$		0,9299
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		6.910.621

TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	3.026.754	1.686.953	4.713.708
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.249.396	947.518	2.196.914
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	4.276.150	2.634.472	6.910.621
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			50.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.370
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.663.708
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.188.544
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.852.251

Città di VIBO VALENTIA (VV)



RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO **al Piano Economico Finanziario 2022-2025** **per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti**

Aggiornamento tariffario biennale 2024/2025

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif come integrata e modificata
dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif

1 Premessa

In ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif che ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2022-2025 (MTR-2), si rende necessario l'aggiornamento biennale¹ dei piani economico-finanziari sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con Delibera 389/2023/R/Rif.

Con successiva Determinazione 1/DTAC/2023 l'Autorità ha provveduto ad adottare gli schemi tipo per la predisposizione e trasmissione dell'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025.

Alla luce delle disposizioni suesposte il **Comune di VIBO VALENTIA** sito nella provincia di VV, in qualità di Ente territorialmente competente, ha redatto la seguente Relazione che si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al **Comune di VIBO VALENTIA** per il quale si è provveduto a redigere il PEF biennale (2024-2025) e la presente relazione di accompagnamento.



1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Nell'ambito tariffario di riferimento il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti, e alla **ditta Eco.car Srl** in forza del contratto d'appalto sottoscritto con il Comune di Vibo Valentia il 11/09/2020 (in proroga fino al 15/06/2024) che si occupa delle restanti attività. Pertanto nell'arco del secondo semestre 2024 è previsto un avvicendamento nella gestione del servizio giusto capitolato di gara approvato dall'Ente.

Tale avvicendamento gestionale nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa **giustifica la necessità di una revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario nonché di un nuovo proporzionamento dei costi al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari.**

¹ Art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif

Il comune ha provveduto a svolgere anche le funzioni dell'Ente Territorialmente competente, in quanto presente ma non operativo nell'ambito di riferimento.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, si prevedono avvicendamenti gestionali nell'ultimo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025).

1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il **PEF** relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una **dichiarazione di veridicità**, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Al Comune, in qualità di gestore competono le attività di

- Rapporto con gli utenti.

Le altre attività, quali servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero spazzamento e lavaggio delle strade è affidato alla società Eco.Car Srl fino al mese di Giugno 2024

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di

➤ gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata sia mediante modello unificato F24, che tramite PagoPa; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

➤ **raccolta e trasporto, in particolare svolge:**

- la raccolta secondo il modello domiciliare, di prossimità o stradale con le seguenti frequenze di raccolta, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che dei flussi delle raccolte differenziate;
- l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;
- l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi a conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

➤ **trattamento e recupero, con**

- le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;

➤ **trattamento e smaltimento, con**

- le attività di pretrattamento e/o di smaltimento effettuate, specificando la tipologia di impianto utilizzato (discarica o incenerimento senza recupero energetico) e se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione del ciclo rifiuti in ottemperanza dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **non** è un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non** ha ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non** ha sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Il comune di VIBO VALENTIA, in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relaziona di seguito i dati inseriti nell'Allegato 1 (Tool di calcolo).

	CTS _a	CARC _a	CGG _a
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		5.916	
B7 - Costi per servizi	1.245.216	57.377	
B8 - Costi per godimento di beni di terzi			
B9 - Costi del personale		47.798	26.351
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B14 - Oneri diversi di gestione		90.901	
totale	1.245.216	201.992	26.351

	CTS _a	CARC _a	CGG _a
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)			
B7 - Costi per servizi	1.245.216	57.377	
B8 - Costi per godimento di beni di terzi			
B9 - Costi del personale		11.742	26.351
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B14 - Oneri diversi di gestione			
totale	1.245.216	69.119	26.351

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel biennio precedente (2022-2023), pertanto **non** emerge l'esigenza di inserire a riconoscimento tariffario i costi operativi incentivanti (COI) **né** di conseguenza di valorizzare il coefficiente PG.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2022-2023 né per l'adeguamento agli standard minimi di qualità introdotti con Deliberazione 15/2022/R/Rif (TQRIF) **né** per rispondere a richieste dell'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi

significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall'Autorità).

Pertanto **non** si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale (COI e/o CQ) introdotte per assorbire gli oneri legati al raggiungimento di tali obiettivi migliorativi **né** si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL.

	intervallo di riferimento	2024
QL _a	0%	0,00%
PG _a	0%	0,00%

Codesto Ente comunque garantisce un impegno costante volto al miglioramento delle proprie prestazioni.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, **non** si avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si ricorda che i dati per la determinazione delle entrate di riferimento sono imputati dal Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 ed in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023.

I costi riconosciuti, sono stati opportunamente riclassificati² nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale.

In fase di aggiornamento biennale³ sono stati determinati

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie adeguati alle necessità contabili relative all'avvicendamento a nuovo gestore a mezzo di gara d'appalto giusto capitolato approvato;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di capitolato relativi alla gara d'appalto in corso di indizione.

Alla luce di tutto ciò si riporta il dettaglio del PEF predisposto da codesto Ente in qualità di gestore per la parte di servizio di propria competenza.

Nel PEF, considerato l'avvicendamento nella gestione del servizio, si è reso necessario aggiornare il costo relativo al CARC al fine di integrare i costi amministrativi relativi alla gestione della Gara d'Appalto, giusto capitolato approvato. Tali costi ammontano ad euro 100.000,00 così come riscontrabile da fonti di bilancio.

² Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

³ Art. 7.2 bis, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021; aggiornata dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024	COMUNE VIBO VALENTIA		
Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif	Costi dei gestori	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	619.039	-	619.039
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	1.415.761	1.415.761
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	196.503	-	196.503
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.267.805	-	2.267.805
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	141.482	-	141.482
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	56.593	-	56.593
Fattore di Sharing w	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+w)	0,48	0,48	0,48
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		271.192	271.192
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.026.754	1.686.953	4.713.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	812.171	-	812.171
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.372	229.657	246.029
Costi generali di gestione CGG	75.006	29.960	104.966
Altri costi CO_{AL}	302.429	-	302.429
Costi comuni CC	393.808	259.617	653.425
Accantonamenti Acc	-	567.906	567.906
- di cui per crediti	-	567.906	567.906
Remunerazione del capitale investito netto R	43.417	-	43.417
Costi d'uso del capitale CK	43.417	567.906	611.323
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		119.996	119.996

ΣT_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.249.396	947.518	2.196.914
$\Sigma T_a = \Sigma T_{Va} + \Sigma T_{Fa}$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.276.150	2.634.472	6.910.621
$\Sigma T_a = \Sigma T_{Va} + \Sigma T_{Fa}$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.276.150	2.634.472	6.910.621
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			70%
q_{a-2} ton			17.610,30
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg			42,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,85
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20
Totale γ			-0,30
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,70
Verifica del limite di crescita			
r_{pi_a}			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%
$(1 + \rho)$			1,0950
ΣT_a			6.910.621
ΣT_{Va-1}			3.375.919
ΣT_{Fa-1}			4.055.787
ΣT_{a-1}			7.431.706
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			0,9299
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			6.910.621

TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	3.026.754	1.686.953	4.713.708
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.249.396	947.518	2.196.914
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	4.276.150	2.634.472	6.910.621
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			50.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.370
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.663.708
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.188.544
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.852.251

3.2.1 Dati di conto economico

Si precisa che per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **attribuzione integrale** per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- **attribuzione pro quota** per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di seguito.

	2024	2025
IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	271.192	339.542
IVA indetraibile - PARTE FISSA	119.996	42.785
Totale IVA indetraibile	391.188	382.328

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, non sono state valorizzate le relative voci ARa e quelle ARSC, a in quanto **non** si sono realizzati ricavi da vendita di materiali e/o energia in capo al Comune.

Tuttavia risulta valorizzata la voce ARa dalla Ditta Eco.Car Srl come desumibile dal PEF Gestore trasmesso a questo Ente.

Nello specifico, da quanto dichiarato dal Gestore del Servizio:

DESCRIZIONE VOCE		COMUNE DI VIBO VALENTIA	
		Ricavi	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI			65,95
PRESTAZIONI DI SERVIZI			
CANONE COMUNE			3.647.084,27
RICAVI CONAI			126.439,33
SERVIZI STR.COMUNE			28.896,45
RIMBORSI			15.894,45
Totale			3.818.380,45

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità, ed attribuiti alle due voci ARa e ARSC, a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

L'entità dei ricavi è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 1/2023 - DTAC.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, **non** sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), perché **non** vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, **né** all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Analogamente **non** sono state conteggiate le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità **né** componenti CO116 legate a incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti a seguito dell'uscita dal servizio pubblico di talune utenze non domestiche.

3.2.4 Investimenti

Per il periodo 2024-2025 il Comune **non** prevede di realizzare investimenti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per ciascun anno del periodo 2024-2025, **non** opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

4 Attività di validazione

L'organismo competente, come previsto dall'art. 28 del MTR-2 aggiornato, ha validato il presente PEF di aggiornamento per il biennio 2024-2025, provvedendo a

- a) **verificare i dati trasmessi dal gestore** relativamente alla
 - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
 - rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;

- b) **verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario del gestore** e adottare eventuali integrazioni e/o modifiche dei dati (concordandole e motivandole col gestore stesso);
- c) **determinare i parametri e i coefficienti** di propria competenza;

Nel prosieguo le valutazioni e le scelte operate dall’Ente Territorialmente Competente nella predisposizione e validazione del **PEF finale**.

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nelle tabelle sottostanti si mostra il valore del parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p_a e i valori che concorrono alla sua determinazione.

Si evidenzia inoltre il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) censite per il biennio di aggiornamento del secondo periodo regolatorio (2024, 2025) e il valore delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) ammesse dalla Delibera ARERA per ciascuna annualità.

	2024	2025
X_a	0,20%	0,20%
QL_a	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRl_a	7,00%	7,00%

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L’Ente territorialmente competente, con un livello di raccolta differenziata pari al 76% (per le cui valutazioni si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione) ha ritenuto **soddisfacente** la qualità ambientale delle prestazioni e con **Cueff inferiore** al *Benchmark di riferimento* (come evidenziato nella tabella sottostante) ha scelto il coefficiente X_a all’interno del range previsto dall’Autorità e rappresentato nella tabella sottostante (riquadro evidenziato):

	<i>Cueff > Benchmark</i>	<i>Cueff ≤ Benchmark</i>
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+y_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO ($1+y_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Pertanto il valore X_a selezionato è il seguente:

	2024	2025
X_a	0,20%	0,20%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Le valutazioni in ordine alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo biennio, incidono sulla scelta dei valori da assegnare ai coefficienti QL e PG.

L'Ente ha espresso la seguente volontà in merito a tale pianificazione rappresentata nella tabella sottostante:

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO

Da quanto esposto il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato) all'interno dello **Schema I**:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Pertanto sono stati scelti i seguenti valori:

	valore massimo	2024	2025
QL_a	4,0%	0,00%	0,00%

PG_a	3,0%	0,00%	0,00%
-----------------------	-------------	--------------	--------------

5.1.3 Coefficienti C116

Il coefficiente C116 permette la copertura delle componenti CO116 di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

	valore massimo	2024	2025
C_{116a}	3,0%	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficienti CRI

Non si ritiene necessario operare la valorizzazione del coefficiente CRI⁴, che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, per nessuna delle annualità del biennio 2024-2025.

	valore massimo	2024	2025
Cri_a	7,0%	7,00%	7,00%

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente **non** evidenzia una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Non si evidenziano **oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso**, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità⁵ che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni⁶

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Nello specifico caso:

- **Non** si evidenziano **oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.

⁴ Art. 4.4bis, MTR-2 aggiornato, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021.

⁵ Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁶ Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

- **Non** si evidenziano **oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$).

Non soddisfacente il livello delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo che con un macro-indicatore **R1** pari a 0,23 non soddisfa la seguente condizione

$$Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85$$

Di seguito si riassumono i dati utili alla determinazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$:

	2024	2025
% raccolta differenziata	70,00%	70,00%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	soddisfacente	soddisfacente
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – R1	0,23	0,23
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	non soddisfacente	Non soddisfacente

Al fine di determinare l'indicatore R1, secondo la DELIBERAZIONE ARERA 389/2023/R/rif (MTR-2), la società ha costruito una tabella riportando:

- Macro Rifiuto
- Importi in Tonnellate
- Eur/tonnellate massimo come da delibera
- Totale importo per rifiuto

Frazione differenziata	Tonnellate	Eur/Ton massimo 2022	Ricavi Massimi
Carta	1.644,38	121,66	200.055,84
Plastica	786,60	310,77	244.450,40
Alluminio	84,62	419,31	35.480,95
Acciaio	0	138,02	0,00
Vetro	1.095,03	66,38	72.688,29
Legno	0	17,12	0,00
Bioplastica	0	129,41	0,00
	3.610,63		552.675,47

Alla società sono state rifiutate 87,86 tonnellate che hanno determinato un valore di rifiuti accettati di 3.610,63 a differenza delle fatturate paria a 3.698,49

I ricavi smaltimento sono pari a Euro 126.439,33

La formula per il calcolo dell'R1 è:

$$R1 = \frac{\text{Ricavi Conai}}{\text{Ricavi Massimi}} \times \frac{\text{Totale imballaggi}}{\text{Totale imballaggi non scartati}}$$

Pertanto l'R1 è pari a 0,23

$$R1 = \frac{126.439,33}{552.675,47} \times \frac{3.610,63}{3.610,63}$$

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione esposti definisce il range entro cui scegliere i valori (quadrante evidenziato):

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	-0,2 < γ_1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	-0,15 < γ_2 ≤ 0	-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15

I valori scelti, pertanto, sono i seguenti:

	intervallo di riferimento	2024
γ_1	-0,2 < γ_1 ≤ 0	-0,1
γ_2	-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15	-0,2

γ		-0,3
$1+\gamma$		0,7

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che è presente un solo gestore, oltre al comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore di “b” è lo stesso per entrambi e per tutti gli anni del periodo di riferimento (2024-2025), come rendicontato nella tabella seguente:

	intervallo di riferimento	2024	2025
b	0,3 ÷ 0,6	0,5	0,4

5.4.2 Determinazione del fattore w

L’Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , definisce i seguenti valori di ω^7 per gli anni del biennio di riferimento:

		2024	2025
ω_a		0,2	0,4

5.5 Valutazione in ordine all’equilibrio economico finanziario

L’Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **sussistenza** dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall’Allegato 1 (*Tool di calcolo*) **pur** dovendo intervenire sulle entrate tariffarie in entrambi gli anni del biennio, come dettagliato nei paragrafi successivi, con le opzioni ammesse dall’Autorità di

- Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo⁸;
- Rimodulazione dei conguagli⁹;
- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale¹⁰;
- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza¹¹.

5.6 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente nel censimento dei costi ammissibili non realizza un esubero nonchè la sussistenza di situazioni di particolare squilibrio economico e finanziario, e ritiene non necessario il superamento del limite annuale di crescita.

Inoltre, l’Ente risulta ad oggi creditore di euro 937.351,85 nei confronti dei Comuni della ex ATO Rifiuti Vibo come risultante dagli atti di bilancio al 31/12/2022.

⁷ Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁸ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁹ Art. 17.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁰ Art. 4.5, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹¹ Art. 4.1, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.7 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni¹² previste **non** ha censito, in quanto non presenti nelle voci di bilancio, e pertanto **non** ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie

- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Mentre si è provveduto alla sottrazione dal totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 così come individuato nel 2022 e nel 2023;

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	50.000	50.000
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	8.370	8.370
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	58.370	58.370

6 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2 aggiornato.

¹² Art. 1.4, Determina 2/DRIF/2021



Città di Vibo Valentia

TARIFFE TARI 2024 - UTENZE DOMESTICHE

<i>Nucleo Fam. (NF)</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV</i>
1 componente	0,81	1,4	0,661360	139,620000
2 componenti	0,94	1,5	0,767500	139,620000
3 componenti	1,02	1,58	0,832820	157,570000
4 componenti	1,09	1,91	0,889980	190,490000
5 componenti	1,1	2,5	0,898140	249,330000
6 o più componenti	1,06	3,4	0,865480	339,080000



Città di Vibo Valentia

TARIFFE TARI 2024 - UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Categoria</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>	<i>Totale</i>
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (cod. 101)	0,63	5,5	0,975900	2,269190	3,245090
CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. 102)	0,7	6,18	1,084330	2,549750	3,634080
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (cod. 103)	0,44	3,9	0,681580	1,609060	2,290640
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 104)	0,74	6,55	0,975900	2,281570	3,257470
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 105)	0,47	5,2	0,728050	2,145420	2,873470
SPECCHIO ACQUEO PORTO - PONTILI ED AREE SCOPERTE IN CONCESS. DEMANIALE ADIBITE AD ATTIVITA' PORTUALI (cod. 105A)	0,35	4,15	0,542160	1,712210	2,254370
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 106)	0,46	5,04	0,712560	2,079410	2,791970
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 107)	1,21	8,92	1,874340	3,680220	5,554560
AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE (cod. 107A)	0,968	7,136	1,071550	3,813429	4,884979
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 108)	0,97	7,5	1,502570	3,094350	4,596920
BED AND BREAKFAST (ART. 12 COMMA 3 D.LGS. N. 79/2011) ED AFFITTACAMERE (cod. 108A)	1,08	6	1,672960	2,475480	4,148440
AGRITURISMO CON SOLO PERNOTTAMENTO (cod. 108B)	0,776	6	0,859011	3,206358	4,065369
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 109)	1,63	14,43	2,524940	5,953540	8,478480
OSPEDALI (cod. 110)	1,25	17	1,936300	7,013870	8,950170
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 111)	1,17	10,3	1,812380	4,249580	6,061960
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 112)	1,18	10,39	1,827870	4,286710	6,114580
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 113)	0,99	9,9	1,533550	4,084550	5,618100
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 114)	1,5	15	2,323560	6,188710	8,512270
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO (cod. 115)	0,74	8	1,146290	3,300640	4,446930
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 116)	1,3	15,69	2,013750	6,473390	8,487140
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 117)	0,595	13,21	0,921680	5,450190	6,371870
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 118)	1,04	9,11	1,611000	3,758610	5,369610
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod. 119)	0,91	10,06	1,409630	4,373350	5,782980
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 120)	0,94	8,25	2,688860	2,633330	5,322190
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (cod. 121)	0,92	8,11	1,425120	3,346030	4,771150
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 122)	1,7	29,93	2,633370	12,348530	14,981900
AGRITURISMO CON SOLO RISTORAZIONE (cod. 122A)	1,36	23,944	1,505483	12,795510	14,300993
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE (cod. 123)	1,96	27	3,036120	11,139670	14,175790
BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. 124)	4,96	22,5	7,683240	9,283060	16,966300
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod. 125)	2,44	20,5	2,416500	5,652350	8,068850
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 126)	2,45	21,55	3,795150	8,891110	12,686260
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 127)	2,21	19,465	3,423380	8,030880	11,454260
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 128)	1,65	22,5	2,555920	9,283060	11,838980
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 129)	6,18	36,27	9,573070	14,964290	24,537360
DISCOTECHE (cod. 130)	1,91	16,8	2,958670	6,931350	9,890020